STUDIO LEGALE CALANDRINO
fondato nel 1996

Avv. Marco Calandrino
Patrocinante in Cassazione
codice fiscale CLNMRC66R24A944O - partita iva 04321920375
Avv. Alberto Marin

PEC: marcocalandrino@ordineavvocatibopec.it

Via Andrea Costa 52
40067 Rastignano-Pianoro (Bologna)
Telefono e fax 051 585434

Sito web: www.studiolegalecalandrino.it
Email: info@studiolegalecalandrino.it

Roma, 10 - 11 aprile 2016

Assemblea FedEmo - GME (Giornata Mondiale dell'Emofilia)

LE ATTIVITA' DI FEDEMO SUL TEMA "GIUSTIZIA"

Da quando, a luglio 2015, mi è stato chiesto di curare i rapporti in materia di "giustizia" tra FedEmo e le istituzioni, ci siamo mossi in più direzioni e desidero dare atto dell'impegno della Presidente Avv. Cristina Cassone e della Sig.a Francesca Loddo della Segreteria di Presidenza, con le quali ho agito in stretto coordinamento e in grande sintonia.

Abbiamo incontrato al Ministero della Salute la Dirigente competente in materia di indennizzo, risarcimenti, transazione, equa riparazione. Abbiamo scritto a tutte le forze politiche chiedendo la disponibilità a un incontro e, in seguito alle risposte del Partito Democratico, Scelta Civica e Movimento 5 Stelle, sono scaturiti incontri con parlamentari e responsabili di partito, coi quali abbiamo poi coltivato contatti che hanno portato alla presentazione di interpellanze ed emendamenti, alla cui redazione abbiamo collaborato. Abbiamo pure incontrato il Sottosegretario del Ministero della Salute (cioè un Viceministro) con la delega alle questioni di nostro interesse.

L'obiettivo che ci siamo posti è quello di un'applicazione estesa dell'istituto dell'equa riparazione, includendo anche gli eredi iure proprio e tutti coloro che fecero domanda alla transazione nei termini, pur non avendo una causa pendente al 1° gennaio 2008, chiedendo che davvero tutti i pagamenti siano effettuati entro il 31 dicembre 2017.

Nell'ambito dell' "equa riparazione" abbiamo anche chiesto il riconoscimento di un importo maggiore a tutti gli eredi (per comprensibili ragioni di equità e giustizia), nonchè agli emofilici, sulla ratio di un maggior danno dovuto all'interazione di più patologie e della modalità di contagio, cioè da "farmaci salvavita". Per ridurre l'impatto finanziario delle nostre richieste abbiamo formulato ipotesi che prevedessero un aumento dell'importo dell'indennizzo legge 210/92.

Incontri, contatti, sollecitazioni sono in corso, ma non nascondo la difficoltà a trovare interlocutori che riescano poi a concretizzare in norme e provvedimenti le rassicurazioni, promesse e attestazioni di condivisione: cioè che dal "dire" riescano a passare al "fare".

IL PROCESSO DI NAPOLI

Prosegue il processo per omicidio colposo plurimo per il "sangue infetto", che vede imputati Poggiolini e altre persone della sanità e dell'industria farmaceutica dell'epoca. E' già stato fissato il calendario del dibattimento: le prossime udienze saranno nei giorni 11 aprile, 9 maggio, 23 maggio, 6 giugno, 20 giugno e 4 luglio. FedEmo si è costituita parte civile.

STUDIO LEGALE CALANDRINO
fondato nel 1996

Avv. Marco Calandrino
Patrocinante in Cassazione
codice fiscale CLNMRC66R24A944C - partita iva 04321920375
Avv. Alberto Marin

Via Andrea Costa 52
40067 Rastignano-Pianoro (Bologna)
Telefono e fax 051 585434

Sito web: www.studiolegalecalandrino.it
PEC: marcocalandrino@ordineavvocatibopec.it
Email: info@studiolegalecalandrino.it

"EQUA RIPARAZIONE" DI CUI ALLA LEGGE 114 DEL 2014

L'iter per l'equa riparazione di cui alla legge 114 del 2014, rivolta a coloro che fecero domanda di accesso alla transazione di cui sopra, è in corso, ma a rilento: la legge prevede che la proposta vada fatta ai 7000 interessati entro il 31 dicembre 2017 e, in caso di accettazione, il pagamento dei 100 mila euro vada pure fatto entro la stessa data. Dalle ultime notizie che ho appreso al Ministero ho saputo che si sta ultimando il pagamento di chi è in 5° categoria e si sta iniziando a pagare chi è in 6° categoria, ovviamente coloro che hanno aderito. A breve saranno spedite le lettere a chi è in 7° categoria.

Equa riparazione ed eredi iure proprio: i primi a essere stati interpellati sono stati gli eredi dei deceduti: molti di loro hanno accettato, hanno rispedito i moduli compilati, con firme autenticate, con l'indicazione del codice iban, seguendo le "istruzioni" date dal Ministero della Salute. E poi la "beffa": il Ministero ha bloccato i pagamenti agli eredi che hanno agito per il risarcimento del danno da loro stessi subito (iure proprio), sostenendo che la legge si riferisce solo agli eredi che agiscono per il risarcimento del danno subito dal congiunto quando era ancora in vita e che loro hanno "ereditato" (iure hereditatis). In altre parole: i danneggiati da sangue infetto per il Ministero della Salute sono solo coloro che sono stati infettati, non i loro familiari: quindi vedersi morire un figlio o una madre o un marito non rappresenta, per il Ministero, un danno risarcibile con l' "equa riparazione".

LA SENTENZA DELLA CORTE DI STRASBURGO

Il 14 gennaio 2016 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha pronunciato una sentenza molto importante relativa a 19 ricorsi collettivi di circa 900 danneggiati da emoderivati e trasfusioni infette, danneggiati assistiti da 10 avvocati di varie parti d'Italia.

La sentenza ha suscitato molto clamore: oltre alla "carta stampata", ne hanno parlato anche i telegiornali. La notizia che è stata evidenziata è che lo Stato Italiano è stato condannato a pagare a circa 370 ricorrenti la cifra complessiva di circa 10 milioni di euro (20-30 mila euro a testa), e ciò soprattutto per i ritardi accumulati nei processi e procedure. Ma, purtroppo, la sentenza dice anche un'altra cosa: l'art.27 bis, legge n. 114 dell'agosto 2014, che ha previsto un'equa riparazione di 100 mila euro per i danneggiati da emoderivati e trasfusioni infette che avessero fatto richiesta di accesso all'iter transattivo nel termine previsto, rappresenta un provvedimento legislativo che costituisce quel "rimedio interno" all'ordinamento di uno Stato che preclude alla Corte di Strasburgo di pronunciarsi sui risarcimenti richiesti.

In altre parole la Corte ha ritenuto che l'importo (100 mila euro), avuto anche riguardo alla "platea" dei destinatari (7.000 persone), la tempistica di pagamento (entro il 31.12.2017), le modalità (l'inclusione dei prescritti e di chi ha sentenza negativa) siano soddisfacenti. In questo la Corte, ritenendo quindi un valido "rimedio interno" una disposizione legislativa intervenuta successivamente al momento in cui furono presentati i ricorsi, ha fatto un'eccezione alla sua stessa prassi.

STUDIO LEGALE CALANDRINO
fondato nel 1996

Avv. Marco Calandrino
Patrocinante in Cassazione
codice fiscale CLNMRC66R24A944C - partita iva 04321920375
Avv. Alberto Marin

PEC: marcocalandrino@ordineavvocatibopec.it

Via Andrea Costa 52
40067 Rastignano-Pianoro (Bologna)
Telefono e fax 051 585434

Sito web: www.studiolegalecalandrino.it
Email: info@studiolegalecalandrino.it

RIVALUTAZIONE INDENNIZZO LEGGE 210/92

Dopo le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, coloro che ricevono l'indennizzo dal Ministero dell'Economia hanno ricevuto gli arretrati (rivalutazione non corrisposta in passato) relativi ai 10 anni anteriori il 1° gennaio 2012.

Chi invece percepisce l'indennizzo da Regioni e/o aziende sanitarie dovrebbe aver ricevuto negli ultimi mesi una comunicazione che preannunciava, in genere, il pagamento di una parte degli arretrati della rivalutazione, condizionato alla restituzione di un modulo compilato col quale il beneficiario deve dichiarare se ha mai promosso un contenzioso per ottenere la rivalutazione, se sì, come si è concluso, e infine se ha ricevuto somme a tale titolo. Raccomando la massima attenzione e precisione nella compilazione di tale modulo perchè trattasi di dichiarazione comportante responsabilità civili e penali. Costoro, poi, riceveranno il "saldo" se e quando il Ministero trasferirà ulteriori fondi alle Regioni.

Sentenze: chi ha ottenuto una sentenza positiva in materia può esigere tutto e subito. Peccato che il Ministero della Salute sia in forte ritardo e stia finendo di adempiere alle sentenze dell'anno 2012. Motivo per cui ormai molte persone promuovono un giudizio di ottemperanza ai TAR (tribunali amministrativi regionali) per "sbloccare" la situazione. Al Ministero si giustificano dicendo di avere oltre 6000 sentenze ancora da pagare e di trovarsi in una situazione di grave carenza d'organico.

Quanto all'importo dell'assegno, ad oggi, tutti i beneficiari dovrebbero riceverlo integralmente rivalutato.

ITER TRANSATTIVO DI CUI ALLE LEGGI 222 E 244 DEL 2007

L'iter transattivo di cui alle leggi 222 e 244 del 2007 ci risulta al momento fermo, ad oltre 8 anni di distanza...

Non abbiamo notizia di risposte positive nè, tantomeno, di pagamenti da parte del Ministero della Salute.

STUDIO LEGALE CALANDRINO
fondato nel 1996

Avv. Marco Calandrino
Patrocinante in Cassazione
codice fiscale CLNMRC66R24A944C - partita iva 04321920375
Avv. Alberto Marin

Via Andrea Costa 52
40067 Rastignano-Pianoro (Bologna)
Telefono e fax 051 585434

Sito web: www.studiolegalecalandrino.it
PEC: marcocalandrino@ordineavvocatibopec.it
Email: info@studiolegalecalandrino.it

Ora l'obiettivo "minimale" dei danneggiati, delle associazioni, di noi legali deve essere quello, a mio parere, di "pretendere" che, almeno, l'equa riparazione venga proposta a tutti i circa 7.000 danneggiati che fecero istanza di accesso alla transazione, includendo non solo i prescritti e chi si è visto respingere la domanda in giudizio, ma anche gli eredi iure proprio e coloro che fecero domanda alla transazione nei termini pur non avevano una causa pendente al 1° gennaio 2008. Inoltre bisogna "pretendere" che tutti i pagamenti siano effettuati entro il 31 dicembre 2017. Altrimenti, è la stessa CEDU a dirlo, sarà possibile rivolgersi nuovamente a Strasburgo.

CAUSE DI RISARCIMENTO DANNI

Rispetto al passato le cause sono diventate più in salita: il dies a quo della prescrizione è considerato, al più tardi, quello di presentazione dell'istanza ex lege 210/92, ma sono ormai numerose le sentenze che fanno partire il decorso della prescrizione da un momento precedente, che può essere una diagnosi di epatite, per esempio. Si adottano sempre più criteri restrittivi, sull'assunto che con l'ordinaria diligenza uno avrebbe potuto e dovuto esercitare il proprio diritto al risarcimento in epoca antecedente all'istanza di cui sopra. Così perdere una causa per prescrizione del diritto, purtroppo, è sempre più frequente.

Anche riguardo all'accertamento delle responsabilità (ministeriali o della struttura sanitaria) in rapporto all'epoca del contagio, i criteri sono diventati più stringenti, così come in relazione alla prova del nesso causale: il verbale della CMO (redatto nell'ambito del procedimento amministrativo ex lege 210/92) può non essere sufficiente.

E, se si superano i predetti "ostacoli", si arriva all'individuazione di un importo risarcitorio a cui va detratto quanto percepito a titolo di indennizzo legge 210/92, operando il cosiddetto "scomputo": perchè, dicono i giudici, il fatto è lo stesso e, anche se indennizzo e risarcimento hanno natura diversa, trattasi di importi ricevuti in conseguenza dello stesso evento lesivo. Infine, in caso di sentenza negativa, non è più così raro essere condannati a pagare le spese legali di controparte, talvolta ingenti.

Ora più che mai è necessaria la capacità di essere razionali, senza lasciarsi condizionare dalla "rabbia" o dal desiderio di giustizia, peraltro comprensibile e umano. Viviamo infatti in un momento storico in cui l'aspetto delle difficoltà finanziarie pubbliche "condiziona" talvolta anche le decisioni sui diritti. Noi legali tendiamo a pubblicare nei siti web le sentenze positive per dare forza alle "battaglie" dei nostri assistiti, tendiamo a scrivere articoli nei quali sosteniamo le tesi in cui crediamo: giusto così, ma forse un maggior realismo eviterebbe il crearsi di tante aspettative. Anche perchè viviamo in un Paese in cui la certezza del diritto non esiste!

Avv. Marco Calandrino